

Atto di integrazione del contraddittorio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sez. III bis – r.g. n. 589/2019

1. I sig.ri Vignoli Mirko, Cavallo Maria Caterina, Ciabattoni Patrizia, Mollica Patrizia, Gissonna Lucia, Isolani Monia, Perruccio, Maria Rosaria, Perruccio Tommaso, Saba Teresa, Zuccarini Antonella, Iotti Stefania, **tutti candidati al concorso per dirigenti scolastici, bandito con d.d.g. MIUR del 23.11.2017 (G.U. n. 90 del 24.11.2017)**, rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Luigi Guerrieri ed Emilia Pulcini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via Dora 1, **hanno proposto ricorso per motivi aggiunti contro il Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca** (da ora, MIUR), il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del medesimo Ministero, **l'Ufficio Regionale Scolastico della Regione Sardegna**, e nei confronti dei sig.ri **Giordano Mancastroppa, Daniela Maranella, Angelica Marrone**, candidati ammessi a sostenere la prova orale del predetto concorso per dirigenti scolastici.

2. Con il predetto ricorso per motivi aggiunti, da valere anche come autonomo, hanno chiesto l'annullamento e/o la riforma, *in parte qua*, previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti, pubblicati sul sito del MIUR: - avviso con il quale è stato comunicato l'elenco (e relativo allegato) dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per dirigenti scolastici, nella parte in cui non contiene i loro nominativi, pubblicato in data 27.3.2019 (D.D.G. n. 395 del 27/03/2019); - atti connessi, presupposti e consequenziali anche non conosciuti, ivi compresi per quanto occorr possa: - avviso MIUR in data 6.12.2018, relativo alla prova scritta per i candidati muniti di ordinanze o decreti cautelari; - avviso MIUR (G. U. del 9.11.2018 n. 89) di convocazione alla prova scritta del 13.12.2018 dei candidati della Regione Sardegna; - avviso MIUR in data 30.10.2018, relativo al rinvio della prova scritta per i candidati della Regione Sardegna a causa dell'allerta meteo; - decreto dipartimentale MIUR in data 31.12.2018 n. 2080 con il quale la composizione della Commissione nominata con i decreti n.AOODPIT 1105 del 19/07/2018 e n. AOODPIT 1165 del 27/07/2018, è integrata con le sottocommissioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del decreto; - decreto direttoriale MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –

Direzione generale per il personale scolastico, prot. 23.11.2017 n. 1259 (G.U. 24.11.2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante bando *“corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali”*.

3. Nel predetto ricorso per motivi aggiunti sono stati dedotti i seguenti motivi di illegittimità:

- *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 DPR 9.5.1994 n. 487 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 2 e 12 del bando di concorso - Contraddittorietà intraprocedimentale – Violazione e falsa applicazione del decreto direttoriale n. 0041127 in data 18.9.2018 - Eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta”*. In particolare, si è lamentata l’illegittimità della decisione del MIUR di consentire – a fronte dell’ordinanza sindacale del Comune di Cagliari e dei provvedimenti giurisdizionali cautelari – lo svolgimento della prova scritta in due date differenti, ovvero la data del 18.10.2018 fissata in via generale per i candidati di tutta Italia e la data del 13.12.2018 fissata solo per alcuni candidati (i candidati che avrebbero dovuto svolgere la prova scritta nel comprensorio delle scuole del Comune di Cagliari e per quelli ammessi con riserva). Si è lamentata la violazione delle disposizioni generali sui concorsi pubblici stabilite nel DPR n. 487/1994 e, nello specifico, dell’art. 11, comma 4, nonché dello stesso bando di concorso e delle Istruzioni fornite agli USR per lo svolgimento della prova, sostenendo che l’eventuale rinvio della prova per essere legittimo e conforme alla *ratio* del bando stesso e delle disposizioni normative citate avrebbe dovuto riguardare tutti i candidati al concorso senza eccezione alcuna, come correttamente avvenuto per la prova preselettiva.

Inoltre, si è lamentata la disparità di trattamento tra candidati, in ordine alle tematiche oggetto di esame, vertendo i quesiti della prova scritta su argomenti differenti, oltre alla circostanza che per le prove di lingua straniera – la cui valutazione ha avuto una incidenza rilevante per l’accesso alla prova orale - i candidati la cui prova scritta è stata rinviata hanno avuto due mesi per studiare le fonti dalle quali sarebbero state estratte le prove di lingua straniera, a differenza di tutti gli altri candidati che hanno avuto solo un giorno per verificare e studiare tali fonti.

Si è evidenziato che la disparità di trattamento che si è verificata trova conferma anche nel fatto che molto elevata è stata la percentuale di candidati che hanno superato la prova scritta in Sardegna (60%) a fronte di percentuali molto più limitate nel resto di Italia, venendo meno così anche alla *ratio* che sottintende l'assunzione per pubblico concorso (Cons. St. VI, 5.10.2018, n. 5720).

- con il secondo motivo di ricorso si è dedotto *“Illegittimità della procedura sotto altro profilo. - Incompatibilità di alcuni membri facenti parti delle sub commissioni - Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 DM. n. 138/2017 - Violazione e falsa applicazione art. 9 DPR n. 487/1994”*. In particolare, si è sostenuto che in violazione delle disposizioni normative in materia (art. 9, comma 3 DPR n. 487/94; e art. 15, comma 8 DM n. 138/2017) alcuni commissari versavano in una situazione di incompatibilità: in quanto facenti parte dei corsi di formazione per la preparazione al concorso di dirigenti scolastici; in quanto aventi procedimenti penali in corso; e così via. Altri commissari risultavano contemporaneamente presenti sia nelle riunioni delle sottocommissioni che ad alcune sedute della giunta comunale.

.-Con il terzo motivo di ricorso si è dedotto *“Illegittimità sotto altro profilo derivante dalle criticità e malfunzionamenti del programma informatico a disposizione dei candidati. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. n. 241/1990 – Eccesso di potere per irragionevolezza - manifesta ingiustizia”*. In particolare, si sono censurate le numerose criticità riscontrate nel corso dello svolgimento della prova scritta, dovute a malfunzionamenti delle apparecchiature e del programma informatico utilizzato per l'espletamento della prova stessa. Si è dedotta poi l'illegittimità della procedura anche in considerazione delle criticità nella trasformazione e caricamento dei *files* sul supporto informatico (chiave USB) ad opera del tecnico d'aula che non hanno garantito il salvataggio (e o comunque la verifica dello stesso) degli elaborati da parte dei candidati.

In relazione a detto profilo si è evidenziato che il TAR Lazio (III *bis*, 10.5.2019 n. 5867) ha già accolto il ricorso proposto da una candidata avverso l'annullamento della prova scritta del medesimo concorso per malfunzionamenti del sistema informatico (il medesimo già utilizzato in un precedente concorso del MIUR in riferimento al quale, a causa di malfunzionamenti analoghi a quelli riscontrati dai ricorrenti, il Tar Lazio con sentenza n. 2513 del 16.2.2017 ha consentito la ripetizione della prova scritta).

- Con il quarto motivo di ricorso per motivi aggiunti si è dedotto *“Illegittimità sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del bando di concorso”*. In particolare, si è lamentato che la prova scritta, contrariamente a quanto previsto nel bando, ha previsto la risoluzione di casi pratici.

4. Nell’istanza cautelare si è chiesta la sospensione delle prove orali e la riconvocazione dei ricorrenti per la ripetizione della prova scritta.

5. A seguito dell’istanza contenuta nel ricorso per motivi aggiunti relativa all’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero, il Tar adito, con decreto cautelare n. 4231 del 21.6.2019 ha ordinato l’integrazione del contraddittorio, dettandone le modalità.

6. Controinteressati al ricorso per motivi aggiunti sono non soltanto coloro ai quali il ricorso è stato notificato (sig.ri Giordano Mancastroppa, Daniela Maranella, Angelica Marrone,) ma **tutti coloro che risultano candidati utilmente inseriti nell’elenco degli ammessi a sostenere la prova del concorso in esame.**

7. Gli interessati possono seguire lo svolgimento del processo mediante consultazione del sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (r.g. n. 589/2019), nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”.

8. **Si allega al presente atto il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti notificato e il decreto presidenziale n. 4231/2019 del 21.6.2019 e l’elenco degli ammessi alle prove orali e copia dell’avvenuto versamento relativo al contributo per la pubblicazione.**

9. Del presente avviso di integrazione del contraddittorio - unitamente alle copie informatiche del ricorso per motivi aggiunti notificato, del decreto cautelare del Tar Lazio n. 4231/2019, nonché dell’elenco nominativo dei controinteressati inviate via pec - si chiede la pubblicazione su un’apposita sezione del sito “web” istituzionale del MIUR, denominata “Atti di notifica”. L’avvenuta pubblicazione – della quale il MIUR dovrà rilasciare un attestato – dovrà essere **effettuata entro il termine perentorio del 1 luglio 2019 , dovrà permanere fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado.**

Roma, 28 giugno 2019

prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli

avv. Luigi Guerrieri

avv. Emilia Pulcini